AIV253\_Orientamenti Applicativi 19 gennaio 2015

**Come si determina il trattamento economico del dipendente nel caso di mobilità intercompartimentale?**

In materia di mobilità intercompartimentale occorre richiamare l’art. 30, comma 2, *quinquie*s, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale stabilisce che, salvo diversa previsione, il trattamento giuridico ed economico del personale trasferito per mobilità è quello previsto dai contratti collettivi vigenti nel comparto dell’amministrazione di destinazione.

AII\_126\_Orientamenti\_Applicativi 14 ottobre 2014

***Nel contratto individuale di un dirigente, già collocato in disponibilità da altra amministrazione ed assegnato ad un nuovo ente a seguito delle procedure di mobilità previste dagli art. 30 e 34-bis del d.lgs. n. 165/2001, è possibile inserire la clausola relativa al periodo di prova.***

Nel merito del quesito formulato, si ritiene utile precisare quanto segue:

a)   come evidenziato in materia anche dal Dipartimento della funzione pubblica, nelle diverse ipotesi di mobilità, non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro ma, più semplicemente, prosegue, con un nuovo e diverso datore di lavoro, il precedente rapporto;

b)   proprio in considerazione di tale aspetto (la mancata costituzione di un nuovo rapporto di lavoro), la disciplina dei vigenti contratti collettivi (anche del personale con qualifica dirigenziale) non sembra consentire che il personale trasferito a titolo di mobilità debba ripetere il periodo di prova presso la nuova amministrazione;

c)   poiché i dirigenti in mobilità non devono ripetere il periodo di prova presso il nuovo datore di lavoro, conseguentemente, non è possibile applicare loro neppure la previsione dell’art. 15, comma 9, del CCNL del 10.4.1996